

VI Commissione della Camera dei deputati (Finanze)

Memoria di Massimo Prosperococco

Disability Manager Università degli Studi dell'Aquila

Presidente coordinamento associazioni persone disabili L'Aquila

Premessa

La presente memoria è resa su richiesta della VI Commissione della Camera dei deputati sull'esame in corso del disegno di legge di conversione del DL n. 212 del 2023 recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77» (C. 1630).

Memoria

Bonus barriere architettoniche: le modifiche del D.L. n. 212/2023

Il comma 1 dell'art. 119-ter del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, così come riscritto dall'art. 3 del D.L. 212 del 29 dicembre 2023, prevede che dalla data del 30 dicembre 2023 **non sarà più possibile portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi le spese sostenute relativamente ad alcuni interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche con la percentuale del 75%** nei limiti di spesa previsti dallo stesso art. 119-ter al comma 2.

Ciò rappresenta un grave vulnus alla struttura della proposta di legge in discussione.

Gli interventi, le cui spese sono rimaste detraibili, sono fissati dal nuovo comma 1 e dall'immutato comma 2:

«1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16 -bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già

esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto **esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.**»

«2. La detrazione di cui al presente articolo, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;

b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari».

La pronuncia della Cassazione

L'ordinanza della Cassazione civile, sez. I, del 15 giugno 2023, n. 17138 ha statuito che “in materia di tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità vittime di disparità di trattamento nell'ambito di un contesto condominiale, costituisce discriminazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 67/2006, la situazione di inaccessibilità all'edificio determinata dall'esistenza di barriere architettoniche”.

La causa è stata intentata da un disabile, in situazione di gravità e invalido civile al 100% con indennità di accompagnamento Legge 92/104 art. 3 comma 3, contro un condominio per avergli precluso di fruire, a causa della illegittima presenza di barriere architettoniche nell'edificio di edilizia residenziale privata, del diritto di accessibilità all'edificio in cui era situato l'appartamento della sorella ivi residente. In pratica, erano più di dieci anni che il disabile non poteva recarsi presso l'appartamento della sorella a causa delle barriere architettoniche.

L'ordinanza della Cassazione è stata esemplare e assume anche una portata generale.

Per prima cosa, la Corte ha affermato che «l'esistenza di un'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo

dell'eliminazione delle prime, e sul diritto alla seconda per le persone con disabilità, immediatamente precettiva e idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare i disabili, consentendo loro il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata, a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica ad un determinato stato dei luoghi».

In secondo luogo, il continuo richiamo all'articolo 2 della legge 13 del 1989, estende il concetto di tutela del disabile anche alle persone non portatrici di handicap ai sensi della L. 104/92 ma comunque con difficoltà motorie per ragioni di età o per qualsiasi altro motivo. A rafforzare la tesi proposta viene in soccorso la definizione di barriere architettoniche data dall'art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236:

«Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi».

Il disabile ha vinto il ricorso e avrà diritto al risarcimento del danno.

La proposta di modifica della legge

Le barriere architettoniche rappresentano un ostacolo significativo per le persone con disabilità o mobilità ridotta. L'accessibilità è un diritto fondamentale, e il bonus abbattimento barriere architettoniche era nella sua interezza un'iniziativa chiave per promuovere l'eliminazione di queste barriere e favorire l'autonomia delle persone con disabilità.

L'intervento di modifica legislativa affrontato con il D.L. **limita il suo agire alla sola mobilità verticale.**

Avere rinunciato all'interno del D.L. n. 212/2023 ad alcune voci, in particolare domotica e serramenti, rende il D.L. non inclusivo nella progettazione orientata all'universal design, rinunciando a molteplici benefici e alla completa inclusione delle persone con disabilità, come:

- inclusione sociale: il bonus promuoveva l'accessibilità negli edifici pubblici e privati, favoriva l'inclusione sociale delle persone con disabilità e consentiva nella sua primaria versione una loro partecipazione attiva alla vita comunitaria;
- autonomia: la rimozione delle barriere architettoniche, inclusa la sostituzione degli infissi o la loro automatizzazione nell'apertura e chiusura con **l'obbligo di maniglie di apertura tra i 100 cm e 130 cm offriva una completa indipendenza delle persone con disabilità, consentendo loro di muoversi e vivere in modo autonomo in tutti gli spazi adeguando i serramenti alle normative sull'accessibilità.**
- miglioramento della qualità della vita: l'eliminazione delle barriere fisiche, compresa la sostituzione degli infissi, migliora l'accessibilità e contribuisce a una migliore qualità della vita per le persone con disabilità e le loro famiglie.

L'importanza della domotica per le persone con disabilità

La domotica ha l'importante funzione di implementare nuove funzionalità all'interno degli impianti domestici per rendere più facile, sicura e confortevole un'abitazione. Una casa domotica si presta perfettamente a soddisfare le esigenze di mobilità e confort di anziani e persone con disabilità, semplificando significativamente tutte le operazioni di vita quotidiana.

L'uso della tecnologia diventa essenziale per superare le barriere fisiche, sensoriali e cognitive che limitano la piena autonomia dei soggetti più fragili. Esistono oggi dispositivi che semplificano la comunicazione, l'apprendimento, la gestione dell'ambiente, gli spostamenti e il gioco, e proprio dall'unione di diverse tecnologie in un sistema domotico che consente di dare vita a delle abitazioni completamente autonome, a tutto vantaggio dei disabili e degli anziani che vi abitano.

La domotica è un importante presidio per la sicurezza: protegge le persone con disabilità cognitiva dall'utilizzo improprio delle apparecchiature elettroniche. È utile per prevenire gli incidenti domestici quali fughe di gas, perdite d'acqua, incendi e/o uso eccessivo di impianti e sistemi domestici. Rientra in questa categoria anche l'allarme anti-intrusione che, grazie a

una serie di sensori di movimento rileva intrusioni e movimenti sospetti, ma anche la presenza o gli spostamenti di disabili, anziani e bambini all'intero della casa.

La domotica favorisce l'autonomia della persona disabile all'interno dell'abitazione, e prevede quindi un livello di interazione con i diversi dispositivi di controllo. Rientrano in questo ambito la gestione smart delle luci, delle tapparelle e delle prese elettriche. L'insieme di queste tecnologie ha l'obiettivo di semplificare alcune delle più semplici attività quotidiane, come l'apertura di una porta, l'accensione di un interruttore o il sollevamento di una tapparella. **Per i disabili a ridotta mobilità, anche la semplice gestione smart di una luce diventa un grande aiuto, e tutti questi sistemi possono essere personalizzati in base alle esigenze specifiche di ciascun contesto.**

È necessario, pertanto, reintrodurre nella conversione in legge le norme che prevedono sia la domotica che la sostituzione dei serramenti per le motivazioni su elencate tenendo conto che sulla base dei consuntivi 2021 e 2022 tale reintroduzione comporterebbe per i bilanci dello Stato una spesa risibile (reintroducendolo nella legge, il finanziamento sarebbe al 75% mentre senza bonus barriere architettoniche rimarrebbe al 50% per via di altri interventi normativi, quindi l'impatto sarebbe ridotto a un +25%), a fronte degli **enormi vantaggi di inclusione sociale ottenuti in favore della fasce più deboli e fragili della popolazione che avrebbero non solo un beneficio economico, ma anche la sensazione di essere tutelate dallo Stato.**